SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

7. La lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.».

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Voto di preferenza)*. - *1*. L'elettore può manifestare una sola preferenza».

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo

nonchè il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel piu ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e puo esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Art. 3.

1. Al terzo comma, lettera *a)*, dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: «determina la cifra elettorale di ciascuna lista», sono aggiunte le seguenti: «provinciale, nonchè la cifra elettorale di ciascuna lista regionale». Al medesimo comma, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale».

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono inseriti i seguenti:

«L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a)*; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50

per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventauli surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16».

3. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto».

Art. 4.

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «tra il 15 maggio e il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra

il 15 aprile e il 15 giugno». All'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, la parola: «cinquantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «quarantacinquesimo». All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

Art. 5.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorchè sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente *pro quota*. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di lire 200 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per

contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 6.

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

Art. 7.

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Art. 8.

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1969):

Presentato dall'on. MASI il 3 febbraio 1995.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 febbraio 1995.

Esaminato dalla I commissione il 7, 8, 9, 13, 14 febbraio 1995.

Esaminato in aula il 15, 16 febbraio 1995 e approvato il 20 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1396):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 febbraio 1995, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 22 febbraio 1995.

Esaminato in aula il 22 febbraio 1995 e approvato il 23 febbraio 1995.

95G0078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 1995, n. **44**.

Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 4 luglio 1965, n. 963, ed in particolare l'art. 32, che consente al Ministro, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1992, n. 129;

Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura in acque marine e salmastre, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994;

Considerata l'opportunità di istituire, in via sperimentale e su base compartimentale, consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, al fine di un razionale prelievo della risorsa, di un incremento della stessa e dell'avvio di concrete sperimentazioni di gestione integrata della fascia costiera;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione n. 6220335 del 12 gennaio 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, può, in via sperimentale, affidare a consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, la gestione su base compartimentale di tale tipo di pesca, con le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle

associazioni nazionali di categoria, Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane, Federpesca, su richiesta delle imprese di pesca interessate, che:

1) comprenda tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con gli attrezzi denominati draga idraulica e rastrello da natante;

2) comprenda natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, che abbiano rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca con reti da traino e/o da circuizione;

3) abbia lo statuto che preveda:

a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi;

b) la massima collaborazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi;

c) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi;

d) la valorizzazione della qualità dei prodotti.

2. Gli statuti dei consorzi, nonché le successive modificazioni, devono essere comunicati, per la loro approvazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura.

3. La richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto può essere presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, può proporre al Ministero e al capo del compartimento marittimo misure tecniche per quanto riguarda:

a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;

b) l'uso degli attrezzi consentiti;

c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività;

d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;

e) costituzione di aree di ripopolamento;

f) criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili, ivi comprese quelle assentite sulla base del principio di reciprocità tra compartimenti.

2. Il consorzio può altresì proporre altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

3. Il consorzio propone le misure di gestione al capo del compartimento marittimo o al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in relazione alle rispettive competenze, che le emanano entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte avanzate dal consorzio.

4. Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalità delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente comma 1 sono esecutive a seguito della adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio.

5. Le misure tecniche di cui al precedente comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente comma 3.

6. Alle persone indicate dal consorzio, incaricate della vigilanza, è attribuita la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso.

Art. 4.

1. Il consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca vigenti, nei limiti e con le modalità ivi previste.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 non possono essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.

3. La previsione del precedente comma 1, nel caso di costruzione ovvero ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire ovvero ammodernare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa.

Art. 5.

1. Per la costituzione di un consorzio di maggiore ampiezza territoriale, costituito da due o più consorzi operanti in compartimenti finitimi è necessaria l'adesione di un numero di soci non inferiore al 75% delle unità abilitate in ciascun compartimento.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può essere revocato l'affidamento, di cui all'art. 1, al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative,

regolamenti e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 41

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 963/1965 reca la disciplina della pesca marittima.

— La legge n. 41/1982 riguarda il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Detta legge è stata successivamente modificata dalla legge 28 agosto 1989, n. 302, e dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165.

— Il D.M. 29 maggio 1992 è stato successivamente modificato dal D.M. 15 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

95G0070

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Secondo aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Texas Instruments.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della succitata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1989, n. 274, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Texas Instruments;

Vista la delibera CIPE 29 marzo 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1990, n. 110, con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie a valere sulla legge n. 64/1986 per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Vista la delibera CIPI 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1994, n. 131, relativa al primo aggiornamento del piano progettuale del contratto sopra citato ridotto da 964,6 miliardi di lire a 881,9 miliardi di lire con onere complessivo a carico dello Stato;

Considerato che la Texas Instruments ha rappresentato la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento del piano progettuale, in relazione alla conclusione di alcuni investimenti ed alle prospettive di specifici comparti del settore della microelettronica che richiedono un diverso posizionamento sul mercato;

Considerato che le modifiche delle iniziative non comportano un mutamento della impostazione originaria del piano progettuale e degli obiettivi generali del contratto in termine di sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno;

Considerato che, secondo le informazioni fornite dalla società, risultano ultimati gli investimenti in Cittaducale e raggiunti gli obiettivi produttivi ed occupazionali previsti;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il secondo aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 7 novembre 1989 tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo Texas Instruments, che fa seguito a quello già approvato con delibera CIPI 28 dicembre 1993 e comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione dell'ammontare globale degli investimenti da 1.619,97 miliardi a lire a 1.544,27 miliardi di lire così ripartiti:

	(Milioni di lire)
Investimenti tecnologico-industriali .	1.005.258
Centri di ricerca	81.095
Progetti di ricerca	435.302
Progetti di formazione per addetti all'industria	22.615
Totale . . .	1.544.270

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 13 ottobre 1989, rapportato alle nuove spese attinenti alle iniziative inserite nelle singole tipologie di investimento risulta così determinato:

A) quanto agli investimenti tecnologico-industriali pari a 1.055.258 milioni di lire, costituiti da tre iniziative da realizzarsi ad Avezzano, Aversa e Cittaducale, l'onere a carico dello Stato è di 417.299 milioni di lire;

B) quanto alla realizzazione del centro di ricerca localizzato ad Avezzano, comportante investimenti per 81.095 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 58.619 milioni di lire;

C) quanto alla realizzazione di quattro progetti di ricerca, localizzati ad Avezzano, comportanti una spesa di 435.302 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 348.242 milioni di lire;

D) quanto ai progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali inserite nel contratto di programma, comportanti una spesa di 22.615 milioni di lire, l'onere a carico dello Stato è di 19.790 milioni di lire.

L'onere complessivo a carico dello Stato è determinato in 843.950 milioni di lire, con una riduzione di 37.930 milioni di lire rispetto a quello previsto in 881.880 milioni di lire dalla delibera CIPI del 28 dicembre 1993.

3. Il piano progettuale così aggiornato comporta una occupazione complessiva di 1.150 nuove unità lavorative che si attuerà presso lo stabilimento di Avezzano.

4. Lo stabilimento di Cittàducale, essendo conclusi gli investimenti al 30 settembre 1994 e realizzati gli impegni in termini di capacità produttiva, può essere ceduto, con effetto immediato, ad altro gruppo imprenditoriale nel presupposto che siano stati adempiuti tutti gli impegni contrattuali sottoscritti per Cittaducale.

5. Con il presente aggiornamento il contratto di programma, che mantiene la sua validità economico-industriale, entra nella fase conclusiva ed i valori degli investimenti vanno considerati definitivi. È pertanto esclusa ogni ulteriore modifica del contratto medesimo.

6. Resta fermo quant'altro previsto nella citata delibera CIPI del 13 ottobre 1989.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

I provvedimenti di concessione delle agevolazioni saranno assunti entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 26

95A1139

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi relativi all'adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno a titolo del regolamento CEE n. 3904/92.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e visti, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti di questo Comitato in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità uropee n. 3904/92 del 17 dicembre 1992, riguardante misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno, a seguito dell'abolizione delle formalità doganali alle frontiere interne alla Comunità;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93)3715 del 21 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma italiano degli interventi in favore dei lavoratori e delle imprese colpite dall'abolizione delle formalità intracomunitarie ed è stato quantificato l'ammontare delle risorse destinate al nostro Paese in ECU 4.415.792, di cui ECU 40.884 destinati ad attività di sorveglianza e valutazione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 293, recante «Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali»;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge n. 293/1993, secondo cui il cofinanziamento pubblico nazionale per gli aiuti comunitari recati dal regolamento (CEE) n. 3904/92 è assicurato dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987;

Considerato che un apposito comitato di valutazione, nella riunione del 17 ottobre 1994, ha stabilito i criteri e le modalità di detta partecipazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del predetto regolamento (CEE) n. 3904/92, per le citate spese di sorveglianza e valutazione, quantificate in ECU 40.884, non si rende necessario il cofinanziamento nazionale;

Considerato che, invece, a fronte della restante quota di finanziamenti comunitari, pari ad ECU 4.374.908, occorre rendere disponibile il relativo cofinanziamento nazionale pubblico, con le modalità previste dalla richiamata legge n. 293/1993;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulata con nota n. 15055 del 13 dicembre 1994;

Rilevato che la predetta amministrazione ha raggiunto l'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di seguire di concerto le procedure di controllo successive, in considerazione della competenza attribuita al Ministero per ultimo menzionato in materia di politica industriale;

Ritenuta l'opportunità di attivare con la massima urgenza gli interventi finanziari previsti in sede comunitaria per le misure di che trattasi;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

1. Le linee di intervento del regolamento CEE n. 3904/92 di cui alle premesse, finalizzate all'adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno, attengono al sostegno delle zone ed imprese interessate a riconvertirsi in seguito alla soppressione delle formalità doganali alle frontiere intracomunitarie e riguardano la gestione della riconversione o ristrutturazione di dette imprese, in specie attraverso studi e ricerche di mercato, il trasferimento di tecnologia, ivi comprese la raccolta e la diffusione dell'informazione e l'attuazione dell'innovazione nelle imprese, nonché misure a favore della creazione o del mantenimento di posti di lavoro stabile.

2. Le risorse finanziarie nazionali, pari a 8.460 milioni di lire per l'anno 1994, sono assicurate con le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. La quota nazionale a carico del fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate al fondo stesso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Lo stato di avanzamento delle azioni viene rilevato sulla base delle informazioni fatte pervenire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

5. Il fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1994 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

6. Il fondo di rotazione, fermi restando i controlli istituzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può effettuare ulteriori controlli in relazione alle risorse da esso trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali interessate.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 28

95A1135

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Provvedimenti attuativi per il piano di sviluppo triennale della Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il piano triennale di sviluppo della Campania ed il connesso progamma pluriennale di interventi destinati ad affiancare l'opera di ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 1980-1981 mediante iniziative di rilancio dello sviluppo economico regionale;

Viste le proprie deliberazioni 30 dicembre 1992, 28 dicembre 1993 e del 13 aprile 1994, è stato ridefinito il quadro finanziario ed è stata regolata l'attività riguardante la messa a punto e l'attuazione del piano e del programma in questione, incentrati su progetti atti a rimuovere riconosciute condizioni di ostacolo alla ripresa dello sviluppo in Campania;

Vista in particolare la deliberazione del 28 dicembre 1993 con la quale il CIPE ha individuato le azioni per il rilancio dello sviluppo ed ha disposto il conseguente approntamento dei relativi progetti attuativi. mirati tra l'altro alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente, da perseguire prioritariamente attraverso interventi urgenti di bonifica e di valorizzazione delle aree industriali dismesse, con particolare riferimento agli impianti a maggior rischio ambientale;

Considerato che con deliberazione del 13 aprile 1994 il CIPE, facendo seguito al richiamato atto 28 dicembre 1993, ha disposto la messa a punto del progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nel comprensorio di Bagnoli in Napoli, assegnandone la responsabilità all'Ilva in liquidazione S.p.a.;

Considerato che con la stessa deliberazione 13 aprile 1994 il CIPE ha individuato, tra gli interventi immediatamente avviabili, il progetto della Città della scienza, ad iniziativa della fondazione Idis, da realizzarsi nel complesso industriale dismesso ex Federconsorzi nella medesima zona di Bagnoli;

Preso atto che i soggetti responsabili di cui al paragrafo che precede hanno provveduto a presentare i progetti di rispettivo interesse secondo quanto previsto al paragrafo 7 della deliberazione CIPE 28 dicembre 1993;

Visto il progetto predisposto dall'Ilva in liquidazione S.p.a., concernente il «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli», al cui onere provvede lo Stato, con il concorso degli investimenti in atto a fini aziendali delle imprese del comparto siderurgico pubblico operanti nel comprensorio di progetto e con l'apporto finanziario della Unione europea, progetto alla cui attuazione provvede l'Ilva in liquidazione S.p.a.;

Visto il progetto predisposto dalla fondazione Idis concernente la «Città della scienza», il cui onere è ripartito fra il soggetto attuatore, la regione Campania e lo Stato, con l'apporto finanziario dell'Unione europea, alla cui attuazione provvede la fondazione Idis;

Considerato che nell'area di Bagnoli si rende indispensabile ripristinare le condizioni ambientali propedeutiche per ogni possibile iniziativa di riqualificazione e di sviluppo e che le anzidette azioni ed interventi disposti dal CIPE rivestono un diretto, rilevante interesse a tale fine, consentendo la bonifica e il risanamento di una delle più vaste aree industriali dismesse nel Mezzogiorno e, in particolare, nell'area napoletana, già riconosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;

Ritenuto, anche sulla scorta del positivo avviso in tal senso espresso dal Ministro dell'ambiente, che la bonifica ed il risanamento delle aree industriali dismesse di Bagnoli, vadano proposti, altresì, quale stralcio del complessivo piano di disinquinamento e risanamento dell'area a rischio della provincia di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Ricordato che in considerazione della grave crisi produttiva ed occupazionale dell'area napoletana su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per l'occupazione, in data 5 novembre 1993 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i Ministri competenti e il presidente della giunta regionale della Campania, nel quale si prevedono interventi tesi al risanamento ambientale, con priorità per quelli volti alla bonifica ed al recupero, tra l'altro, dell'area di Bagnoli, ritenendo di dover impegnare a tale scopo quota parte delle risorse del piano triennale di tutela dell'ambiente 1994-1996;

Ricordato anche che, con riferimento alla medesima situazione di crisi, in data 9 marzo 1994 è stato sottoscritto altro protocollo di intesa su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il Ministro del lavoro, la regione Campania, il comune di Napoli, l'IRI a cui si collega il verbale di accordo intervenuto il 12 marzo 1994 tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali, nei quali atti si ribadisce la necessità di procedere all'avvio immediato delle attività di bonifica del comprensorio di Bagnoli ai fini del risanamento ambientale e delle prospettive occupazionali per un cospicuo numero di lavoratori che attualmente fruiscono degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;

Ritenuto che i progetti proposti corrispondono agli obiettivi, ai criteri ed alle direttive di cui alle richiamate deliberazioni 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994, anche sulla base del motivato parere istruttorio espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Considerato che la regione Campania ha rappresentato l'opportunità che le risorse per il programma pluriennale di interventi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, convergano nel programma operativo plurifondo predisposto dalla regione stessa nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-99 - Obiettivo 1;

Vista la decisione della commissione U.E. del 29 luglio 1994, con la quale è stato approvato il predetto quadro comunitario di sostegno 1994-99 - Obiettivo 1;

Vista la deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale è stato approvato il programma triennale 1994-96 di tutela ambientale;

Ritenuto opportuno per l'attuazione della richiamata legge n. 80/1984, anche ai fini di un più proficuo raccordo tra le amministrazioni interessate, adeguare ed integrare il procedimento stabilito con le citate deliberazioni del 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento e di controllo degli interventi e di attiva partecipazione della regione Campania al procedimento messo in atto;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 che, tra l'altro, ridefinisce il quadro dei finanziamenti in considerazione delle economie di bilancio e delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 80/1984 e consente l'impegnabilità dello stanziamento di lire 65 miliardi per l'anno 1991, subordinandone l'erogazione alla approvazione in sede CIPE del nuovo programma di interventi;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Delibera:

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80:

a) è approvato il progetto del «Piano di recupero ambientale-Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli», per una spesa complessiva di lire 343.136 milioni, concernente le operazioni di smantellamento degli impianti e di risanamento ambientale. Alla realizzazione delle operazioni di bonifica e risanamento ambientale concorre un contributo pubblico per l'ammontare di 261.540 milioni, ripartito per lire 90.000 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, come indicato nel seguito; per 80.000 milioni a carico dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80; per la rimanente quota di lire 91.540 milioni a valere sulle risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario, come indicato nel seguito. Alla realizzazione del progetto provvede l'Ilva in liquidazione S.p.a. secondo le modalità ed i termini stabiliti con l'accordo di programma di cui al paragrafo 5;

b) è approvato il progetto della «Città della scienza», per un importo complessivo di lire 104.811 milioni, il cui onere è ripartito per 7.016 milioni a carico del soggetto attuatore; per 10.299 milioni a carico della regione Campania; per 38.599 milioni a carico dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80, e per 48.897 milioni a valere sulle risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario, come indicato nel seguito. Alla realizzazione dell'intervento provvede la fondazione Idis secondo le modalità ed i termini stabiliti con l'accordo di programma di cui al paragrafo 5.

2. Il Ministro dell'ambiente è impegnato a dar corso agli adempimenti di competenza per l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri della deliberazione di approvazione del progetto di cui al paragrafo 1 sub *a)*, integrato con le idonee specifiche tecniche per la bonifica delle aree ai sensi della legge n. 305/1989, quale parte integrante, a stralcio, del piano di disinquinamento per il risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli.

3. Ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari, con riferimento alle risorse di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, l'importo di lire 90.000 milioni, a valere sulle risorse da ripartire di cui alla tabella 4 del programma triennale di tutela ambientale 1994-96, è destinato al finanziamento del progetto di cui sopra per l'area di Bagnoli. La presente deliberazione costituisce modifica ed aggiornamento dell'anzidetto programma triennale approva con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993.

4. Ai fini dell'attivazione del cofinanziamento comunitario, le risorse a carico del bilancio dello Stato indicate al precedente paragrafo e quelle relative ai fondi di cui alla legge n. 80/1984 convergono negli stanziamenti destinati all'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Campania, restando finalizzati, quali misure integrative di sostegno, alla realizzazione dei progetti di cui al paragrafo 1.

5. All'attuazione degli interventi di cui al paragrafo 1 ed alle attività di controllo e di supporto si provvede sulla base di apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale sono disciplinate le attività e gli impegni dei soggetti istituzionali e dei soggetti attuatori.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica predispone lo schema di accordo di programma che è stipulato tra il Ministro medesimo, il Ministro dell'ambiente, il presidente della giunta regionale della Campania, il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, il sindaco di Napoli, nonché i soggetti attuatori e quelli interessati dai singoli interventi.

7. Lo schema di accordo di programma è sottoposto al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. In detto schema si provvede a disciplinare:

le modalità ed i vincoli per l'attuazione dei progetti;

il controllo dell'attuazione dei progetti;

le modalità di corresponsione dei contributi pubblici;

la modalità del recupero, per il progetto di cui al paragrafo 1, lettera *a)*, di tutto o parte dei contributi pubblici, anche in connessione con lo specifico regime di mercato delle aree bonificate, a compimento dell'intervento di risanamento, mediante sottoscrizione di una apposita convenzione tra le imprese titolari della proprietà e le amministrazioni eroganti i contributi pubblici;

la concreta attuazione del cofinanziamento comunitario;

le modalità del controllo dell'attuazione degli interventi ed il funzionamento delle strutture di supporto e di vigilanza dell'accordo di programma.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla costituzione di un apposito comitato di vigilanza per l'attuazione dell'accordo di programma.

8. Ai fini di un più proficuo raccordo tra le amministrazioni interessate, con particolare riferimento alle esigenze del coordinamento e del controllo degli interventi, le deliberazioni del 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994 sono così integrate e modificate:

a) con riferimento a quanto stabilito al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993, i progetti per le azioni di sviluppo e degli interventi sono presentati contestualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione Campania che, nei successivi trenta giorni, formula le proprie eventuali osservazioni;

b) il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alla riorganizzazione del comitato tecnico di coordinamento di cui al paragrafo 11 della deliberazione 28 dicembre 1993 assicurando la presenza della regione Campania e delle amministrazioni centrali dello Stato competenti;

c) il comitato tecnico di coordinamento provvede, in particolare, a valutare nel loro insieme i progetti delle azioni di sviluppo elaborati a norma del paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13 aprile 1994, ed a predisporre una relazione conclusiva riguardante le azioni e gli interventi possibili, nonché gli elementi economico-finanziari di riferimento;

d) per ciascun progetto di cui al paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13 aprile 1994 ovvero, se del caso, con riferimento a ciascun accordo di programma per l'attuazione dei progetti, il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto può costituire un apposito comitato tecnico per la vigilanza formato da tre a sette componenti designati avendo riguardo alle amministrazioni interessate, tra i quali un componente in rappresentanza della regione Campania;

e) i comitati tecnici di vigilanza di cui alla lettera *d)*:

controllano la regolare messa a punto del progetto;

assumono iniziative di coordinamento tra le amministrazioni interessate;

formulano proposte in merito agli aspetti attuativi del progetto;

esercitano la vigilanza sulla regolare e tempestiva realizzazione degli interventi;

redigono relazioni illustrative sull'andamento e sull'attuazione del progetto e dei singoli interventi in cui esso si articola;

forniscono al comitato tecnico di coordinamento gli elementi utili per l'assolvimento dei propri compiti;

f) con i decreti previsti ai punti precedenti il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce l'importo e le modalità della spesa per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento e dei comitati di vigilanza da porre a carico dei fondi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, entro la quota della riserva fissata al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993.

9. Con riferimento al piano di disinquinamento per il risanamento ambientale dell'area di Bagnoli da adottarsi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, il comitato tecnico di vigilanza, previsto per l'accordo di programma di cui al paragrafo 6, esercita le funzioni ed assolve ai compiti anche ai fini della normativa sulla tutela dell'ambiente.

10. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare l'importo di lire 65 miliardi di cui alla citata delibera 30 dicembre 1992 nonché ad assumere l'impegno a disporre la conseguente erogazione della disponibilità 1993, pari a lire 31 miliardi, e degli anni successivi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, ed in relazione agli stanziamenti autorizzati in bilancio.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18

95A1136

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995.

Ricognizione e riallocazione di risorse resesi disponibili su revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili - FIO 1986 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Viste le proprie delibere del 30 novembre 1993, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 24 giugno 1994 con le quali sono stati revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989 per un ammontare di importi progettuali di complessive lire 104.186 milioni, rinviando ad un successivo provvedimento la destinazione delle somme resesi disponibili ad altre opere progettuali;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, in particolare l'art. 1,

comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE previsti dalla normativa vigente, e in tale contesto la facoltà di deliberare revoche di finanziàmenti di opere non avviate o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale, ad altre opere prontamente affidabili, secondo determinate priorità;

Considerato che dell'ammontare complessivo dei finanziamenti revocati di lire 104.186 milioni, lire 37.627 milioni va destinato per il finanziamento di opere di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e lire 66.559 milioni va riallocato secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 398/1993;

Considerato, inoltre, che nell'ambito degli accordi di programma Stato-regioni, già sottoscritti o in via di perfezionamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica è previsto l'utilizzo delle risorse da riallocare a progetti di competenza regionale;

Considerato, infine, che relativamente alle sopracitate revoche di finanziamento di lire 37.627 milioni e lire 66.559 milioni nell'esercizio finanziario 1994 si sono rispettivamente rese disponibili le somme di lire 21.275,310 milioni e lire 22.928,390 milioni da mettere a disposizione sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente per il finanziamento dei progetti regionali compresi nei documenti regionali di programma in conformità con le procedure previste dal P.T.T.A. 1994-96 e del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti regionali di pronta cantierabilità, con priorità per quelli compresi in accordi di programma;

Delibera:

1. La somma di lire 21.275,310 milioni verrà messa a disposizione sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente per essere destinata al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. La somma di lire 22.928,390 milioni è destinata al finanziamento di progetti di competenza di amministrazioni regionali e sarà posta a disposizione del pertinente capitolo di spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con successiva deliberazione si provvederà a destinare le risorse di cui al presente punto 2, a favore di specifici progetti di investimento, con priorità per quelli inseriti negli accordi di programma richiamati in premessa o necessari a completare e rendere funzionali progetti già destinatari di risorse pubbliche.

Roma, 10 gennaio 1995

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24

95A1137

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995.

Programma degli interventi nazionali dell'EIMA per il 1995 nel settore della distillazione, campagna 1994-95.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ed in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, concernente l'istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA ed in particolare l'art. 15 il quale prevede che sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 14, si applicano all'Ente le norme di cui alla citata legge n. 610/1982;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1994, con la quale è stato approvato il programma nazionale dell'AIMA per il 1994 ed in particolare l'intervento riguardante gli oneri per l'acquisto e lo stoccaggio di derivati dalla distillazione di vini per un importo di lire 100 miliardi;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994 con la quale sono state approvate delle variazioni ai programmi d'intervento AIMA per gli anni 1990, 1993 e 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)» ed in particolare la tabella *C* nella quale è determinato in 729 miliardi di lire lo stanziamento destinato al decreto-legge n. 648/1994;

Considerata la necessità di fornire agli operatori del settore vitivinicolo e della distillazione immediate certezze circa le misure di sostegno previste per il settore;

Ravvisata l'opportunità di approvare uno stralcio del programma degli interventi EIMA per il 1995 concernente l'intervento nel settore della distillazione per un ammontare di 90 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 35639/1055 del 14 dicembre 1994 concernente l'intervento nazionale dell'EIMA nel settore della distillazione per il 1995 per un importo di lire 90 miliardi;

Considerato che il programma medesimo prevede di utilizzare i fondi 1995 anche per il completamento dell'acquisto dell'alcol prodotto nella campagna 1993-94;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che il commissario delegato dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito all'intervento proposto;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato l'intervento nazionale dell'EIMA per il 1995 relativo al settore della distillazione il cui onere gravera sul bilancio di previsione dell'EIMA per l'anno 1995. La spesa complessiva per l'attuazione dell'intervento suddetto, pari a 90 miliardi di lire, compresi gli oneri di stoccaggio, sarà utilizzata per le operazioni di acquisto relative all'alcol prodotto nella campagna 1994-1995, per il completamento degli acquisti dell'alcol da vino della campagna 1993-94, nonché l'acquisto dell'alcol da frutta della medesima campagna come contemplato nella succitata nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 35639/1055 del 14 dicembre 1994.

L'EIMA comunicherà al CIPE, che ne prenderà atto, il relativo piano operativo prima della relativa applicazione.

Nell'attuazione del suddetto intervento nazionale, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato.

Le variazioni al bilancio di competenza dell'EIMA concernenti l'attuazione del presente intervento dovranno essere tempestivamente comunicate dall'EIMA stessa alla segreteria del CIPE, la quale sottoporrà al Comitato le variazioni superiori al 10% dell'importo totale dell'intervento medesimo.

L'EIMA comunicherà altresì al CIPE, lo stato di attuazione dell'intervento nazionale concernente il settore della distillazione relativo all'anno precedente.

Roma, 10 gennaio 1995

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 25

95A1140

DELIBERAZIONE 11 gennaio 1995.

Modificazione alla deliberazione 13 aprile 1993, con la quale sono state ripartite le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981 per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, così come rimodulate dalla legge n. 538/1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che all'art. 12 regolamenta il trasferimento al Ministero dei lavori pubblici delle competenze già del soppresso Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di terremoto;

Vista la precedente delibera 13 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, con la quale sono state ripartite le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981 per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, così come rimodulate dalla legge n. 538/1994;

Vista la nota del Ministero per i beni culturali ed ambientali n. 1137 del 31 maggio 1994, con la quale viene richiesta una modifica di destinazione all'interno della somma assegnata mediante riduzione della quota di riserva per il centro storico del comune di Sant'Angelo dei Lombardi da 20 a 6 miliardi, sulla base della relazione della competente soprintendenza per i beni ambientali;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 0222 del 14 dicembre 1994;

Udita la relazione del Ministro per i beni culturali ed ambientali;

Delibera:

A parziale modifica di quanto indicato nella delibera CIPE 13 aprile 1994 in sede di riparto delle disponibilità del fondo dell'art. 3 della legge n. 219/1981 per l'anno 1993, nell'ambito della somma di lire 25 miliardi, già assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Soprintendenza regione Campania, ferma restando la destinazione della quota del 70% ai comuni disastrati, il vincolo per il centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi viene ridotto a lire 6 miliardi.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Ministro delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 27

95A1138

DELIBERAZIONE 11 gennaio 1995.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 16 dicembre 1994, prot. n. DV/639 con la quale il comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, nel trasmettere un secondo elenco di interventi con istruttoria in alcuni casi con esito favorevole, in altri negativo ed in altri con parere sospensivo, ha fornito elementi conoscitivi sull'andamento dei lavori svolti e, soprattutto, su alcune risultanze emerse dai citati lavori, con particolare riferimento alla difficoltà di valutare la congruità dell'impegno economico-finanziario in essi esposto;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Invita

il comitato istruttorio di cui in premessa ad esaminare la fattibilità di definire indicatori e parametri, da desumersi in particolare dagli interventi di edilizia economica e popolare, utilizzabili quale elementi di raffronto per l'esame degli interventi sottoposti ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Sui risultati di tale studio il comitato riferirà al CIPE per le conseguenti determinazioni;

Esprime
il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3, è sospesa ogni deliberazione in merito, in attesa della integrazione di documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui al precedente punto 1, riterrà opportuno e necessario richiedere nonché delle valutazioni conseguenziali ai risultati dell'indagine esplorativa di cui al precedente punto 1.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE
(rif. punto 2 delibera CIPE 11 gennaio 1995)

Comuni disastrati

PROVINCIA DI AVELLINO

Salza Irpina:

1) Sistemazione via Vegliante e vicoli comunali:
importo L. 236.450.000 + 42.550.000 IVA.

2) Demolizione fabbricato:
importo L. 32.653.000 + 6.319.000 IVA.

Con la prescrizione che la somma di L. 6.319.000 relativa all'IVA venga reperita su fondi di bilancio.

3) Sistemazione via Celza - via Manfra:
importo L. 104.310.000 + 17.690.000 IVA.

4) Sistemazione via Cittadella:
importo L. 262.400.000 + 25.500.000 IVA.

5) Sistemazione via Banda di Luccaro:
importo L. 270.240.000 + 28.860.000 Iva.

PROVINCIA DI POTENZA

Balvano:

1) Nuovo edificio per la scuola media:
importo L. 2.552.000.000 + 248.000.000 IVA.

Con la prescrizione di acquisire preventivamente il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici relativo alla disponibilità dell'area.

2) Impianto di illuminazione del centro abitato:
importo L. 684.000.000 + 6.000.000 IVA.

Vietri di Potenza:

1) Pavimentazione della strada di allacciamento dei servizi di zona economico-popolare ponte torrente Fiumarella, incrocio strada Vietri-Balvano, 2° stralcio:
importo L. 83.700.000 + 7.308.000 IVA.

2) Realizzazione acquedotto a servizio della località S. Primo, Pastuolo, Mosileo:

importo L. 113.570.000 + 10.128.000 IVA.

3) Sistemazione ed adeguamento strada S. Caterina nel centro abitato:

importo L. 46.321.560 + 4.128.440 IVA.

4) Completamento e sistemazione della rete pubblica d'illuminazione al Corso V. Emanuele - 2° stralcio:

importo L. 232.445 000 + 17.555.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO

(rif. punto 3 delibera CIPE 11 gennaio 1995)

Comuni disastrati

PROVINCIA DI AVELLINO

Avellino

1) Realizzazione del WC e della doccia a servizio della cucina della scuola elementare di Valle per l'importo di L. 31.819.765

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto le opere dovevano costituire oggetto dell'appalto già eseguito così come le voci di costo esposte nel quadro economico per revisione prezzi ed IVA sui crediti dell'impresa

Caposele

1) Costruzione polo scolastico in Pianello per l'importo di lire 11.877.670.000

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto:

nell'ambito dei costi concernenti le somme a base d'asta è rilevabile una incidenza di oneri per opere di salvaguardia pari al 27%, ritenuta eccessiva per un'opera di nuova localizzazione e progettazione,

tra le somme a disposizione è esposto un consistente importo per revisione prezzi non più consentito dalle norme vigenti alla data del 7 aprile 1994, cui fa riferimento la relazione al progetto;

la relazione tecnica riferisce che trattasi di un quadro tecnico-economico aggiornato in funzione delle varianti apportate e degli aumenti verificatisi a tutt'oggi rispetto ad un progetto originario non noto e di consistente minore importo;

manca l'atto fondamentale di deliberazione sull'assunzione dell'impegno finanziario e sul progetto, oltre a tutte le altre documentazioni necessarie riguardanti pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, ecc

PROVINCIA DI SALERNO

Colliano

1) Immobile gentilizio del 1500 «Palazzo Borriello» per l'importo di L 3.484.500.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto, non essendo intervento di completamento, l'opera non è riferibile ad alcuna delle categorie ammesse dalle leggi n 32/1992 e n. 493/1993, non è indicata la proprietà dell'immobile, non sono individuati i danni derivanti dal sisma, non è acquisito il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e trattasi di un primo stralcio non funzionale

PROVINCIA DI POTENZA

Balvano

1) Secondo lotto della strada di collegamento via P. Umberto - via S. Sebastiano per l'importo di L. 40.000 000

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata per carenza di documentazione, con particolare riguardo agli atti deliberativi, e per i contenuti della relazione espressa dal funzionario responsabile dell'ufficio tecnico del comune in data 19 aprile 1994.

ALLEGATO 3

INTERVENTI CON PARERE SOSPESO

(rif. punto 4 delibera CIPE 11 gennaio 1995)

Comuni disastrati

PROVINCIA DI AVELLINO

Avellino:

1) Completamento edificio scolastico elementare «Regina Margherita» per un importo di lire 291.483.299:

sistemazione cortile e piano scantinato . . .	L. 79.670 917
installazione impianto ascensore	L. 50.000 000
sistemazione palestra	L. 161.812.382

2) Urbanizzazione primaria centro storico per un importo di lire 4 100.000 000

3) Completamento autostazione cittadina per un importo di lire 10.300.000.000.

Caposele

1) Urbanizzazione P.d.Z. «Pianello» per un importo di lire 11.501.100.000.

2) Completamento urbanizzazione primaria P.d.Z. «Piani Materdomini» per un importo di lire 2 596.000.000

3) Opere di urbanizzazione del P.d.R. per un importo di lire 12.000.000.000.

Lioni.

1) Sistemazione spazi pubblici dei condomini e regimentazione acque meteoriche nel P.d.Z. per un importo di lire 688.609.000.

2) Completamento municipio per un importo di lire 684.561.000.

3) Completamento scuola media per un importo di lire 341 406 000

4) Strada di connessione tra i P.d.Z. per un importo di lire 828.989.000.

5) Completamento viabilità interna P.d.Z. - Serra Cappella per un importo di lire 841 914 000

6) Ricostruzione cimitero municipale per un importo di lire 2.180 000.000

7) Risanamento urbanistico zona Fontana Vecchia per un importo di lire 2 132.616 000.

Salza Irpina

1) Restauro palazzo imperiale D'Afflitto per sede ed uffici del comune per un importo di lire 700.000.000.

San Mango sul Calore:

1) Urbanizzazione primaria P d R. 2° lotto per un importo di lire 3.458.000.000.

2) Urbanizzazione primaria P.d.Z. 2° lotto per un importo di lire 2.000 000 000.

3) Strada via Battisti 1° lotto per un importo di lire 150.000 000.

4) Sistemazione urbanistica P d.R 2° lotto per un importo di lire 600.000.000

5) Depuratore e fognature centro urbano per un importo di lire 1 800.000 000.

6) Fognature località Borea per un importo di lire 700.000.000.

7) Fognature località Poppano per un importo di lire 500.000.000.

Teora:

1) Consolidamento quartiere Pianistrello per un importo di lire 1.700.000.000.

2) Urbanizzazione centro storico 3° lotto per un importo di lire 1.750.000.000.

3) Urbanizzazione aree A1-A2 del P.d.Z. per un importo di lire 2.900.000.000.

PROVINCIA DI SALERNO

Colliano:

1) Urbanizzazione centro storico 1° lotto per un importo di lire 855.000.000.

2) Pubblica illuminazione Costa Belvedere per un importo di lire 345.500.000.

3) Pubblica illuminazione Portella-Corso Umberto per un importo di lire 321.000.000.

4) Completamento urbanizzazione centro strorico per un importo di lire 3.990.000.000.

5) Completamento P.d.Z. Salitto per importo di lire 476.000.000.

6) Collettore fognario per un importo di lire 539.000.000.

7) Completamento P.d.Z. di Colliano per un importo di lire 233.000.000.

Laviano:

1) Urbanizzazione P.d.Z. per un importo di lire 5.120.000.000.

PROVINCIA DI POTENZA

Balvano:

1) Cappella-altare ed annessi del cimitero per un importo di lire 260.000.000.

2) Strada interna al centro abitato, via Marconi, via Genovesi per un importo di lire 115.000.000.

Vietri di Potenza:

1) Ampliamento campo sportivo 2° stralcio per un importo di lire 960.000.000.

2) Lavori di costruzione pubblica illuminazione - zona 167 - Grotta di Cesare per un importo di lire 151.300.000.

3) Urbanizzazione zona 167 della contrada Santa Domenica per un importo di lire 161.850.000.

Comuni gravemente danneggiati

PROVINCIA DI AVELLINO

Aquilonia:

1) Ristrutturazione palestra comunale scoperta e predisposizione opere necessarie alla copertura 1° stralcio per un importo di lire 300.000.000.

2) Costruzione delle infrastrutture del P.E.E.P. per la predisposizione di n. 15 lotti edificabili connessi al P.d.R. località Lommo di Lodano per un importo di lire 951.205 000.

3) Opere di urbanizzazione del P.d.R. degli alloggi provvisori ex terremoto 1930 - 1° stralcio per un importo di lire 984.000.000.

PROVINCIA DI SALERNO

Buccino:

1) Completamento della scuola media Grieco per un importo di lire 796.600.000.

95A1141

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università di Sassari;

Sentito il parere del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 settembre 1994;

Viste le definitive deliberazioni delle autorità accademiche di questo ateneo che recepiscono gli adeguamenti richiesti dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'università di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 1. — Il corso di laurea in pedagogia muta la denominazione in laurea in scienze dell'educazione.

Art. 2. — Gli studenti già iscritti al corso di laurea in pedagogia potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino a un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 3. — I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste dall'allegata tabella possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Tabella XV

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nella università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Tabella 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Pedagogia	Pedagogia generale
Storia della pedagogia	Storia della pedagogia
Storia della scuola e delle istituzioni educ.	Storia della scuola e delle istituz. educative
Pedagogia comparata	Educazione comparata
Metodologia e didattica	Metodologia e didattica
Metodologia e didattica degli audiovisivi	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

---

Tabella 2

INSEGNAMENTI DEL PRIMO BIENNIO

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia generale

Storia della pedagogia

Storia della scuola e delle istituzioni educative

b) Insegnamenti di area filosofica:

Filosofia teoretica

Storia della filosofia

c) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia generale

Psicologia dell'età evolutiva

Psicologia sociale

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale

Sociologia

Sociologia dell'educazione

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Metodologia della ricerca sociale

Pedagogia sperimentale

Statistica (applicata alla ricerca educativa)

f) Insegnamenti di area storica:

Storia contemporanea

Storia medievale

Storia moderna

g) Insegnamenti opzionali:

Due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note. — Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali, o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli tra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati nel corso di laurea, e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Tabella 3

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Educazione comparata

Metodologia e didattica

Docimologia

Letteratura per l'infanzia

Tecnologie dell'istruzione

Pedagogia speciale

Pedagogia sociale

Filosofia dell'educazione

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica

Filosofia morale

Filosofia teoretica

Filosofia della scienza

Filosofia del linguaggio

Logica

Storia della filosofia

Storia del pensiero scientifico

c) Insegnamenti di area storica:

Storia antica

Storia medievale

Storia moderna

Storia contemporanea

Storia delle dottrine politiche

Storia romana

d) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia generale

Psicologia dell'età evolutiva

Psicologia sociale

Psicologia dell'educazione

Psicologia dinanica

Storia della psicologia

Psicolinguistica

Psicologia della percezione

Psicologia dell'apprendimento

Neuropsichiatria infantile

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale

Sociologia

Sociologia della famiglia

Sociologia dell'educazione

Sociologia delle comunicazioni di massa

Sociologia dei processi culturali

Storia della sociologia

Antropologia sociale

Etnostoria

Sociologia dello sviluppo

Sociologia dei servizi sociali

Sociologia della conoscenza

f) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Note. — Tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e in quella filosofica devono essere seguiti rispettivamente cinque e cinque corsi semestrali, oppure corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente.

Tra gli insegnamenti dell'area storica devono essere seguiti tre corsi semestrali o corsi di durata complessiva equivalente.

Tra gli insegnamenti compresi nell'area psicologica, nell'area socio-antropologica e in quella giuridica devono essere seguiti rispettivamente tre, tre e un corso semestrale (o corsi di durata complessiva equivalente).

Tabella 4

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo «educatori professionali extra scolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale

Storia della scuola e delle istituzioni educative

Tecnologie dell'istruzione

Educazione degli adulti

Metodologia e didattica

Pedagogia speciale

Docimologia

Letteratura per l'infanzia

Storia della pedagogia

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica

Filosofia morale

Filosofia del linguaggio

Filosofia del diritto

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Pedagogia sperimentale

Statistica (applicata alla ricerca educativa)

Demografia

Metodologia della ricerca psicosociale

Statistica per la ricerca sociale

d) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia dell'età evolutiva

Psicologia dell'educazione

Psicologia dinamica

Psicologia sociale

Neuropsichiatria infantile

Psicopatologia dell'età evolutiva

Igiene mentale

Psicologia dello sviluppo

Psicologia dei gruppi

Psicologia delle relazioni familiari

Teoria della personalità

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale

Sociologia della famiglia

Sociologia dei processi culturali

Sociologia delle comunicazioni di massa

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia dei servizi sociali

Sociologia urbana e rurale

Sociologia delle comunità locali

Sociologia delle relazioni etniche

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

Igiene

Fondamenti di biologia

Metodi e tecniche della psicomotricità

Medicina sociale

g) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Legislazione minorile

Legislazione e organizzazione dei servizi sociali

Diritto e legislazione universitaria

Diritto e legislazione dei beni culturali

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

Filmologia

Fondamenti della comunicazione musicale

Storia del cinema

Storia della musica

Storia del teatro e dello spettacolo

Biblioteconomia

Museografia

Archivistica

Didattica dei beni culturali

Etnomusicologia

Sociolinguistica

Storia dell'arte medievale e moderna.

Note. — Lo studente deve scegliere tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e in quella della metodologia della ricerca, rispettivamente, sette e due corsi semestrali (o semestrali e annuali di durata complessiva equivalente).

Tra gli insegnamenti compresi nell'area filosofica devono essere seguiti due corsi semestrali (o per durata complessiva equivalente).

Tra gli insegnamenti compresi nell'area psicologica e in quella socio-antropologica devono essere seguiti, rispettivamente, tre e tre corsi semestrali (o di durata equivalente). Tra gli insegnamenti dell'area biologico-medica, di quella giuridica e di quella di conservazione, documentazione e comunicazione delle forme di cultura deve essere seguito un corso semestrale per ogni area.

Tabella 5

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
Indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Educazione degli adulti

Educazione comparata

Metodologia e didattica

Docimologia

Tecnologie dell'istruzione

b) Insegnamenti di area filosofica:

Logica

Filosofia politica

c) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia sociale

Psicopedagogia

Psicologia ambientale

Psicologia applicata e tecniche diagnostiche

Psicologia del lavoro

Psicologia di comunità

Psicologia dell'orientamento e della formazione professionale

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale

Sociologia dei processi culturali

Sociologia delle comunicazioni di massa

Antropologia sociale

Sociologia industriale e del lavoro

Sociologia dello sviluppo

Sociologia della religione

Storia delle tradizioni popolari

Etnologia

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Pedagogia sperimentale

Metodologia della ricerca sociale

Statistica (applicata alla ricerca educativa)

Metodologia della ricerca psicologica

Statistica per la ricerca sociale

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

Economia dell'istruzione

Sociologia dell'organizzazione

Archivistica

Biblioteconomia

Informatica

Didattica dei beni culturali

g) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Diritto e legislazione universitaria

Diritto e legislazione dei beni culturali

Legislazione minorile

Legislazione e organizzazione dei servizi sociali

i) Insegnamenti opzionali:

Preistoria e protostoria di una regione europea

Etnografia della Sardegna

Etnolinguistica

Geografia umana

Geografia di una regione italiana

Linguistica sarda

Sociologia della comunicazione

Storia di una regione italiana

Note. — Tra gli insegnamenti relativi all'area pedagogica, a quella filosofica, a quella dei problemi dell'organizzazione, comunicazione ed informazione e a quella della metodologia della ricerca, devono essere scelti, rispettivamente, cinque, due, quattro e due corsi semestrali (o corsi di durata complessiva equivalente).

Lo studente deve seguire tra gli insegnamenti compresi nell'area psicologica, in quella socio-antropologica ed in quella giuridica rispettivamente due, due e un corso semestrale (o di durata complessiva equivalente).

Tra gli insegnamenti opzionali lo studente deve scegliere due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 30 ottobre 1994

Il rettore: PALMIERI

95A1145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n 559/C 17059-XVJ (625) del 2 gennaio 1995, i sottoindicati esplosivi da mina, destinati all'impiego all'aperto, che la società S E I - Società esplosivi industriali S p a intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) o in quello della società Sarda esplosivi industriali sito in Domusnovas (Cagliari) ed in alternativa importare dai Paesi della Comunità economica europea sono riconosciuti, ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato

«NC 3», II categoria, gruppo B, n ONU 0081 1 1D;

«BRIXIA A6», II categoria, gruppo B, n. ONU 0082 1.1D,

«GOMMA BAM», II categoria, gruppo B, n ONU 0081 1 1D.

95A1116

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n 559/C 17157 XV J (631) del 2 gennaio 1995, la «spoletta meccanica a tempo e percussione per colpi di artiglieria, denominata FB 388 (conforme al disegno SR 0038)», che la società Simmel difesa S p a intende produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuta ai sensi dell art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella V categoria, gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A1117

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia dell'«Annunciazione del Signore», in Foggia

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla parrocchia dell'«Annunciazione del Signore», con sede in Foggia

95A1118

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza per l'anno scolastico 1993-94

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1994 è conferito per l'anno 1994 (anno scolastico 1993-94) il diploma di benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per aver compiuto 40 anni di buon servizio alla seguente insegnante di scuola materna statale

Tringali Grazia, Brindisi

Con lo stesso decreto è conferito per l'anno 1994 il diploma di benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale

Mirabile Teresa, Agrigento;

Avolio Antonietta, Cosenza;

Migliano Adelina, Cosenza.

Con lo stesso decreto è conferito per l'anno 1994 il diploma di benemerenza di seconda classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale·

Bagna Maria, Alessandria,

Bagnasco Rita, Alessandria;

Balestrieri Elvira, Cosenza;

Bidone Maria Angela, Alessandria;

Frisina Concetta, Cosenza.

95A1119

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 febbraio 1995

Dollaro USA	1618,95
ECU	2056,07
Marco tedesco	1097,59
Franco francese	314,48
Lira sterlina	2572,19
Fiorino olandese	978,93
Franco belga	53,312
Peseta spagnola	12,547
Corona danese	277,69
Lira irlandese	2561,66
Dracma greca	6,941
Escudo portoghese	10,596
Dollaro canadese	1162,04
Yen giapponese	16,699
Franco svizzero	1290,00
Scellino austriaco	155,95
Corona norvegese	249,53
Corona svedese	222,34
Marco finlandese	356,44
Dollaro australiano	1195,92

95A1209

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elevazione del deposito cauzionale della società Silos Granari del Candiano S.p.a., in Ravenna

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1995 è stato elevato a lire 30 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Silos Granari del Candiano, con sede in Ravenna.

95A1150

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta. ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189